

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2026, n. 1-2868

Legge regionale n. 16/2002, articolo 1. Disposizioni sull'individuazione della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale struttura competente alla stipulazione con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) delle convenzioni finalizzate a disciplinare l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi nazionali e regionali.



Seduta N° 178

Adunanza 27 LUGLIO 2026

Il giorno 27 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 1-2868/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 16/2002, articolo 1. Disposizioni sull'individuazione della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale struttura competente alla stipulazione con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) delle convenzioni finalizzate a disciplinare l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi nazionali e regionali.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita ai sensi della legge regionale n. 16/2002, è stata riconosciuta con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008 quale Organismo pagatore della Regione Piemonte e, in tale qualità, provvede all'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea a valere sui fondi FEAGA e FEASR;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 16/2002, possono essere attribuite ad ARPEA le funzioni di organismo pagatore anche per l'attuazione di leggi regionali e nazionali.

Dato atto che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 38-9257 del 21 luglio 2008, è stato attribuito ad ARPEA l'incarico per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito del finanziamento della Politica Agricola Comune, nonché di interventi disciplinati da leggi nazionali e regionali;

con le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 100-10419 del 22 dicembre 2008, n. 62-10872 del 23 febbraio 2009, n. 24-12050 del 31 agosto 2009 e n. 70-2069 del 17 maggio 2011 è stato integrato l'incarico di cui sopra;

tale incarico è stato rinnovato con la D.G.R. n. 18-3471 del 13 giugno 2016 per il periodo 2017-

2021;

la D.G.R. n. 23-3510 del 9 luglio 2021 ha approvato, per il periodo 2021-2025 le disposizioni sulla modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

in attuazione ai sopra richiamati provvedimenti sono state sottoscritte tra ARPEA e la Direzione regionale Agricoltura e Cibo apposite convenzioni quinquennali.

Dato atto, inoltre, che, la suddetta Direzione regionale, a fronte della prossima scadenza della convenzione relativa al periodo 2021-2026, sottoscritta in data 3 agosto 2021, ha ravvisato la necessità di continuare a prevedere di attribuire ad ARPEA, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 16/2002, il servizio di esecuzione dei pagamenti relativi a leggi nazionali e regionali a partire dal quinquennio 2026-2031, in considerazione delle competenze e dell'esperienza maturate dall'Agenzia stessa, che assicurano elevati standard di efficacia ed efficienza, fermo restando che dall'attribuzione di tale incarico non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto la relativa attività rientra nelle spese di funzionamento già previste dalla stessa legge regionale n. 16/2002.

Richiamata la DGR n. 37-1089 del 6 maggio 2025 di approvazione della nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di disporre di individuare, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/2002, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale struttura competente alla stipulazione con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) delle convenzioni, con durata quinquennale, finalizzate a disciplinare l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi nazionali e regionali.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria della sopra richiamata Direzione regionale, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale

DELIBERA

- di disporre di individuare, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/2002, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale struttura competente alla stipulazione con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) delle convenzioni, con durata quinquennale, finalizzate a disciplinare l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi nazionali e regionali;

- di demandare alla medesima Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.